



Newsletter a cura della Commissione Enti e Aziende Pubbliche dell'ODCEC di Milano  
n. 6 del 21 maggio 2020

*Coordinata e redatta dal dott. Michele Tassara*

*Consigliere Delegato: dott. Giuseppe Munafò*

*Presidente della Commissione: dott. Michele Tassara*

**SPECIALE**

**“DECRETO RILANCIO”**

## IL “DECRETO RILANCIO”

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge concernente “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento di interesse per gli enti locali:

comuni capoluogo in aree di degrado urbano (articolo 45): i comuni capoluogo che hanno ricevuto risorse dal MISE ai sensi dell'articolo 14, Legge 7 agosto 1997, n. 266, possono utilizzare la quota non impegnata per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza COVID-19;

contributi ANAC (articolo 65): le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure avviate dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020;

validità DURC (articolo 81): i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020

finanziamento centri estivi 2020 (articolo 105): destinata una quota di risorse ai Comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni (articolo 106): stanziati 3,5 miliardi (di cui 3 miliardi a favore dei Comuni e 0,5 miliardi a favore di Province e Città Metropolitane) per garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alle possibili perdite di entrate connesse all'emergenza COVID-19. Con Decreto da adottarsi entro il 10 luglio verranno individuati i criteri di riparto e modalità di riparto. Sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al netto delle minori spese). Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del Decreto verrà erogata una quota del 30% del fondo, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31.12.2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del Titolo III, come risultanti dal SIOPE. Entro il 30 giugno 2021 verrà effettuata la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese al fine di effettuare la regolazione dei rapporti finanziari.

fondo di solidarietà comunale (articolo 107): ripristinato il fondo di solidarietà comunale dei 400 milioni di euro destinati all'emergenza alimentare;

bilancio consolidato 2019 (articolo 110): differito dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019;

fondo per i Comuni della zona rossa (articolo 112): per l'anno 2020 è istituito un fondo di 200 milioni da destinare ai Comuni ricadenti nei territori delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza nonché ai Comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio per almeno trenta giorni consecutivi. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del Decreto verrà effettuato il riparto delle risorse che dovranno essere destinate ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria COVID-19;

rinegoziazione mutui Enti Locali (articolo 113): le operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa Depositi e Prestiti, possono essere effettuate, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, con deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione;

interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale (articolo 114): con riferimenti ai contributi per il potenziamento degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle

barriere architettoniche, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per l'anno 2020 sono stati differiti i seguenti termini:

- ⇒ dal 15 maggio al 15 luglio il termine per iniziare l'esecuzione dei lavori;
- ⇒ dal 15 giugno al 30 agosto il termine per effettuare la revoca del contributo in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori;
- ⇒ dal 15 ottobre al 15 novembre il termine per iniziare l'esecuzione dei lavori da parte dei comuni beneficiari della ripartizione di ulteriori contributi a seguito della revoca di cui al punto precedente;

fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (articoli 115 e 116): istituiti presso il MEF i seguenti fondi:

- 1) Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari con una dotazione di 8.000 milioni di euro (6.500 milioni agli enti locali e 1.500 milioni a regioni e province autonome);
- 2) Fondo per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, con una dotazione di 4.000 milioni di euro;

Gli enti beneficiari del fondo di cui al precedente punto 1) che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione stipulata tra il MEF e la Cassa Depositi e Prestiti per la gestione delle risorse. La richiesta di anticipazione di liquidità è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione ed è concessa entro il 24 luglio 2020. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità;

termine approvazione tariffe ed aliquota TARI ed IMU (articolo 138): unificati i termini per l'approvazione delle tariffe TARI ed aliquote IMU al 31 luglio 2020 (termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022). Sono abrogate, pertanto, le precedenti norme che prevedevano termini diversi;

verifiche telematiche per i pagamenti (articolo 153): le verifiche presso Agenzia delle Entrate Riscossioni per i pagamenti superiori a 5.000 euro di cui all'articolo 48-bis DPR n. 602/73 sono sospese durante il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68, D.L. n. 18/2020. Le verifiche eventualmente già effettuate, e per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento ex articolo 72-bis, D.P.R. n. 602/73, sono prive di effetti e le Pubbliche Amministrazioni possono comunque procedere con i pagamenti a favore del beneficiario;

riscossione (articolo 154): con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione

esenzioni IMU (articolo 177): per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'Imposta Municipale Propria relativa a:

⇒ immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

⇒ immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Stanziato un fondo di 74,90 milioni per il ristoro ai Comuni a fronte delle minori entrate;

ristoro ai Comuni del minor gettito dell'imposta di soggiorno (articolo 180, commi 1 e 2): nell'anno 2020 è istituito un fondo di 100 milioni di euro per il ristoro parziale ai Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco;

dichiarazione per l'imposta di soggiorno (articolo 180, commi 3 e 4): il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di presentare una dichiarazione in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto verranno approvato, con decreto MEF, le modalità di presentazione della dichiarazione

tassa o canone occupazione suolo pubblico (articolo 181): le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa (o canone) per l'occupazione del suolo pubblico. E' istituito un fondo di 127,5 milioni per il ristoro ai Comuni delle minori entrate;

liquidità per le imprese appaltatrici (articolo 207): prevista la possibilità di aumentare l'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, fino al 30% del valore del contratto di appalto;

**Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (G.U. n. 128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)**

---